

REGOLAMENTO (CEE) N. 1455/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1976****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73 per quanto concerne le dosi massime di anidride solforosa di certi vini bianchi di qualità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ha previsto la possibilità di portare a 400 mg/l il tenore massimo di anidride solforosa per taluni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e per certi vini bianchi di qualità importati aventi caratteristiche particolari di produzione e di lavorazione;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2160/75⁽⁴⁾, la Commissione ha fissato

l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e quello dei vini bianchi importati;

considerando che l'elenco dei v.q.p.r.d. bianchi dev'essere completato con l'aggiunta di alcuni vini tedeschi per i quali possono sorgere problemi tecnici di elaborazione e di conservazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2805/73, è aggiunta all'elenco dei v.q.p.r.d. bianchi la seguente lettera o):

« o) i vini tedeschi aventi diritto alla menzione Auslese 1975 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

(3) GU n. L 289 del 16. 10. 1973, pag. 21.

(4) GU n. L 220 del 20. 8. 1975, pag. 7.